



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

composta dai magistrati:

Dott.ssa Irene Formaggia

Dott. Alessandro Bondi

Dott.ssa Isabella Ciriaco

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.est.

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.10.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1598/2021, pubblicata il 3.9.2021 e notificata il 13.9.21,

tra

IN LIQUIDAZIONE

con sede in

in persona del rappresentante *pro tempore* e

liquidatore, sig.

nonché in proprio il Sig.

appellante

contro

appellata

e contro

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,



, iscritta all'Albo delle Banche al n. _____ ed al Registro delle Imprese di
Roma, rappresentata e difesa dall'avv. _____ presso il
cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma _____
giusta procura in atti _____
appellata
e contro _____

_____ in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in _____
rappresentata e difesa dall'Avv. _____ e
_____ presso i quali è elettivamente domiciliata in
_____ giusta procura generale atto _____ iscritto
presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di _____

Appellata - terza chiamata

OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1598/2021 del Tribunale di Monza in materia di opposizione a precetto.

CONCLUSIONI:

per parte appellante:

“- IN VIA PRELIMINARE

- **SOSPENDERE** immediatamente, anche *inaudita altera parte*, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e
- **SOSPENDERE** ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano Sez. Imprese RG n.40881/19
- **NEL MERITO**

in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata:

a) in **VIA PREGIUDIZIALE, DICHIARARE la nullità** della cartella esattoriale n. _____
notificata a _____

LIQUIDAZIONE in data 6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. _____
notificata in data 24 maggio 2019) e della cartella esattoriale
(ruolo n. _____) notificata a _____ in data 6 ottobre 2017
in quanto entrambe emesse in assenza di previsione legislativa da parte del dlgs 123/1998, in assenza di applicabilità dell'art. 8 bis L.33/15 al caso di specie ed in assenza di valido titolo esecutivo ex artt.17 e 21 dlgs 46/99

b) in **VIA PRINCIPALE,**

DICHIARARE l'illegittimità delle somme richieste con la cartella esattoriale n. _____
notificata a _____

LIQUIDAZIONE in data 6 ottobre 2017 (e relativa intimazione di pagamento n. _____
notificata in data 24 maggio 2019) e la cartella esattoriale
notificata a _____ in data 6 ottobre 2017



in quanto non potevano essere concesse garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo ex D.M. 23 settembre 2005

c) in VIA SUBORDINATA, previo accertamento in via incidentale:

- della nullità TOTALE e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni n. del 9 maggio 2013 e n. 990/239603 dell'11 marzo 2013 per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. 287/1990); o in subordine

- della nullità PARZIALE delle clausole nn.2,6,8 contenute nelle fideiussioni n. del 9 maggio 13 e n. dell'11 marzo 2013 per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990) e per l'effetto, dichiarata l'intervenuta estinzione delle garanzie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., conseguentemente

DICHIARARE l'illegittimità della somme richieste da

con la cartella esattoriale n. (ruolo n. notificata a

IN LIQUIDAZIONE in data 6 ottobre 2017 (e relativa intimazione notificata in data 24 maggio 2019) e con la cartella n.

di pagamento n. (ruolo n. 2017/013723) notificata a in data 6 ottobre 2017

- **IN VIA ISTRUTTORIA** si insiste per le richieste istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse dal Giudice di prime cure

- **IN OGNI CASO con VITTORIA** di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.”

Per l'appellata

“Voglia la Corte d'Appello adita

In via preliminare

- dichiarare inammissibile e/o infondata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata *ex adverso*

- pronunciare il provvedimento che sarà ritenuto di giustizia in merito all'istanza di sospensione ex art 295 cpc

nel merito

- previo accertamento del difetto di legittimazione e/o comunque totale carenza di responsabilità dell'odierna deducente, dichiarare le domande attoree inammissibili e/o infondate per quanto rivolte all'odierna deducente

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”

Per l'appellata- terza chiamata

“Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello *ex adverso* notificato ex artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ.;

Nel merito, in via principale:

– Dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da s.r.l. e nella presente causa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1598/2021 emessa dal Tribunale di Monza;

In via istruttoria:



Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.”

Per l'appellata

“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis rejeictis*:

- **nel merito**, ritenere e dichiarare legittimo l'operato della _____, e, per l'effetto, rigettare le domande di parte opponente/appellante, siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conseguente piena conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Monza, n. 1598/2021.
- In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello per ragioni inerenti la validità delle fideiussioni *de quibus*, condannare, come da riconvenzionale già in atti, _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di _____, della somma di euro 67.151,02.
- Sempre in tale ipotesi, ritenere e dichiarare, comunque, che _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà tenere indenne _____ da ogni, eventuale e denegata, spesa legale e/o risarcitoria e/o qualsivoglia altro onere comunque conseguente al presente giudizio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN LIQUIDAZIONE (di seguito solo _____) ed il sig. _____

hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.1598/2021 del Tribunale di Monza, che ha rigettato integralmente l'opposizione ex art. 615 c.1 c.p.c. promossa contro l'instauranda esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base delle cartelle esattoriali n. _____ emessa nei confronti di _____

e n. _____ emessa nei confronti di _____ entrambi quali fideiussori di _____ Srl, relativamente ad un mutuo chirografario pari ad euro 100.000,00 a quest'ultima concesso da parte della _____

_____, surrogata *ex lege* dalla _____ (di seguito _____), la quale

ha provveduto all'iscrizione al ruolo delle somme oggetto delle predette cartelle esattoriali.

Regolarmente costituito il contraddittorio con la costituzione di tutte le parti appellate, all'udienza del 1.2.2022, a scioglimento della riserva assunta, il Collegio, accogliendo parzialmente l'istanza ex art.283 c.p.c. proposta dagli appellanti, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado entro il limite del 50% della statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di tutte le parti ed ha rinviato la causa all'udienza del 31.5.2022 per la precisazione delle conclusioni.

Rassegnate le rispettive conclusioni, come sopra riportate, con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. H della L. n. 27/2020 e successive disposizioni emergenziali, da ultimo ribadite dal D.L. 228/21 del 30.12.2021, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Questa la premessa storica come riportata dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado: “La _____

(di seguito anche _____) concedeva in data 14 maggio 2013 alla _____
1 visura doc.2 fascicolo primo grado, di seguito brevemente _____) mutuo _____



chirografario n. 014/140422/63 dell'importo di Euro 100.000,00 (cfr. doc.3 f.p.g.), richiedendo in seguito l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex legge n. 662/1996, ammesso dal Comitato di Gestione del Fondo con delibera del 18 aprile 2013 per l'importo di Euro 70.000 (cfr. doc.4 f.p.g.).

A garanzia del suddetto mutuo chirografario veniva altresì richiesta da ai Sigg.ri alla società fideiussione specifica rilasciata in data 9 maggio 2013 (n. 290445, cfr. doc.5 f.p.g.), sino alla concorrenza dell'importo di Euro 150.000,00. Le obbligazioni della TD Srl erano garantite anche da due ulteriori fideiussioni omnibus, l'una sottoscritta dai Sigg.ri (n. 990/509263 del 28 giugno 2010) dell'importo di Euro 135.000,00 (cfr. doc.6 f.p.g.) e l'altra (n. 990/239603 del 11 marzo 2013), di pari importo rilasciata dal Sig. (cfr. doc.7 f.p.g.).

La società provvedeva al pagamento del mutuo chirografario n. 014/140422/62 ottenuto da BCC per n. 3 rate (cfr. piano di ammortamento, doc. 8 f.p.g.) e alla data del 14 agosto 2013 residuava un debito pari ad Euro 94.387,82.

La società veniva dichiarata fallita in data 24 aprile 2014 con sentenza del Tribunale di Monza n. 89/14 (cfr. visura doc.2 f.p.g.).

A fronte del mancato adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di mutuo chirografario, provvedeva a mettere in mora in data 25 settembre 2013 (cfr. **doc.9** f.p.g.)

e successivamente ad escutere il debitore principale e i fideiussori attivando contestualmente la garanzia del Fondo ex l.662/96 (cfr. doc.9 e 9 bis f.p.g.) il cui Comitato di Gestione deliberava, in data 16 luglio 2014, il provvedimento di liquidazione della perdita (cfr. doc.4 f.p.g.) ed erogava alla Banca finanziatrice Euro 67.151,02.

Con raccomandata in data 19 maggio 2015 dando atto dell'avvenuta ammissione all'intervento agevolativo di Tecnotre Distribuzione Srl e dell'avvenuta escussione della garanzia da parte di si dichiarava creditore privilegiato nei confronti dell'impresa per l'importo di Euro 67.151,02, sostenendo altresì il proprio diritto di rivalsa sull'impresa inadempiente e invitando gli intimati al pagamento, pena l'avvio della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale in forza dell'art. 9 c.5 dlgs n.123/98 (cfr. doc.4 f.p.g.).

In data 6 ottobre 2017, AER notificava, per conto di alla società con causale "revoca contributo concesso" (anno di riferimento del debito 2015), la cartella di pagamento n. 06820170057636565004 dell'importo complessivo di Euro 75.000,65 (cfr. doc.10 e 10 bis f.p.g.) nonché al Sig. la cartella di pagamento n. 06820170057636565003 dell'importo complessivo di Euro 69.171,43 (cfr. doc.11 e 11 bis f.p.g.).

In data 24 maggio 2019 AER -sempre per conto di notificava alla società, per la menzionata cartella esattoriale, intimazione di pagamento n. 06820199023023238/000 per il complessivo importo di Euro 75.000,65 (cfr. doc.12 f.p.g.)."

Gli odierni appellanti, con l'opposizione proposta hanno chiesto di dichiarare la nullità delle cartelle opposte in quanto emesse in assenza di previsione di legge; nel merito, hanno chiesto venga dichiarata l'illegittimità delle somme richieste con le cartelle impugnate o, in via subordinata, previo accertamento in via incidentale della nullità totale delle fideiussioni n. del 9 maggio 2013 e

dell'11 marzo 2013 per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale o della nullità parziale delle clausole 2,6,8 contenute nelle stesse, venga quindi dichiarata l'intervenuta estinzione delle garanzie ai sensi dell'art.1957 c.c. e conseguentemente l'illegittimità delle somme richieste dall'Agenzia dell'Entrate-Riscossione con le predette cartelle esattoriali.

Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 1598/21 ha rigettato integralmente l'opposizione condannando gli oppositori al pagamento delle spese di lite sostenute da tutte le parti costituite, liquidate per ciascuna parte in € 12.000,00, oltre accessori.

Avverso tale sentenza la e hanno proposto appello deducendo 4 articolati motivi di censura che verranno di seguito puntualmente esaminati.

Preliminarmente, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto rappresentati, è da considerare superata l'eccezione ex art.348bis c.p.c. sollevata dall'appellata in quanto



implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass.Civ. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza può essere pronunciata solo in *limine litis* quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute *ab origine* pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non percepita dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative di un esame di merito.

Va disattesa, altresì, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art.342 cpc: quanto dedotto da _____ in liquidazione e dal sig. _____

nell'appello proposto è ampiamente illustrato e dettagliato e individua puntualmente le censure mosse alla sentenza appellata, così superando il vaglio di ammissibilità.

Passando all'esame delle doglianze di merito, il primo motivo di appello, sviluppato in più paragrafi, attiene alla legittimità delle cartelle esattoriali notificate ai due appellanti e alla legittimità della procedura esecutiva esattoriale intrapresa.

Per meglio comprendere la fattispecie è utile evidenziare e ricordare che (società poi fallita) aveva ottenuto un mutuo chirografario, garantito dalle fidejussioni sia specifiche, sia *omnibus* dagli odierni appellanti, in relazione al quale l'istituto di credito erogante era stato altresì garantito dal Fondo di Garanzia per le Medie e Piccole Imprese di cui all'art. 2 co.100 L. 662/1996 (gestito in virtù di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico da Medio Credito Centrale). Come si desume dal doc. 4, la _____ ha proceduto ad escutere la garanzia prestata dal Fondo e la _____ (quale gestore del Fondo) dopo aver erogato alla banca erogatrice la somma di € 67.151,00 dovuti "a prima richiesta" ex l.662/96, con la lettera del 19.5.2015 ha comunicato alla BCC, alla Fintrade e ai garanti di aver acquisito per conto del Fondo "ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare di detto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite" (cfr. doc. 4 fasc. primo grado).

Con la medesima lettera la _____ comunicava che, in virtù della surroga legale nel finanziamento agevolato, il proprio credito era assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 24, co. 33 L. 449/1997 e dell'art. 9 comma 5 del D.lgs n. 123/1998.

Ciò premesso, sulla base di una lettura sistematica delle norme appena citate, ritenendo che gli interventi di agevolazione alle imprese di cui al d.lvo n.123/1998, concessi sotto forma di garanzia pubblica, non risultano di natura differente dagli interventi del Fondo di Garanzia creato dalla L. 662/1996, il primo giudice ha ritenuto che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte dell'apposito Fondo ex l. 662/1996 costituisca una mera *species* del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal d.lvo n. 123/1998 ed è dunque assistito da tutti i privilegi speciali previsti da detta legge. Sulla base di un puntuale e completo esame della normativa richiamata, il primo giudice ha ritenuto, quindi, pienamente sussistente il diritto di credito di _____ con i privilegi vantati, compreso il diritto a procedere alla sua riscossione mediante

emissione di ruoli, poi consegnati all' _____ per la riscossione.

La decisione del Tribunale di Monza è contestata sotto plurimi aspetti.

1.1 Con il primo motivo gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha attribuito valore di fonte secondaria, meramente attuativa, al D.M. 20 giugno 2005 anziché riconoscere che è un mero provvedimento amministrativo (fonte di terzo livello) e come tale non idoneo ad introdurre una procedura di riscossione coattiva mediante ruolo non prevista dalle fonti di rango superiore, il d.lgs. n.123/1998. Tale ultimo decreto legislativo, hanno sottolineato gli appellanti, prevede il meccanismo della riscossione coattiva mediante ruolo solo in caso di "revoca" del



beneficio ex art. 9 c.1 dlgs n.123/1998 stesso e non per il solo inadempimento del beneficiario, come è avvenuto nel caso di specie; inoltre, hanno ulteriormente dedotto gli appellanti, il diritto del Fondo di garanzia di surrogarsi ex art. 1203 c.c. in combinato disposto con l'art. 2 c.4 del D.M. 20 giugno 2005 è esercitabile solo nei confronti dell'impresa inadempiente (beneficiario finale) e non nei confronti dei soggetti garanti (quali sono la _____ e il sig. _____).

Con riferimento a queste prime doglianze, è necessario premettere che il decreto legislativo n. 123/1998 è intervenuto in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese individuando una disciplina unitaria relativa alle diverse forme di intervento.

Orbene, come correttamente affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata "il dlvo 123/1998 (...) all'art. 7, comma 1, ha previsto che le agevolazioni di natura pubblicistica alle imprese possono essere concessi in diverse forme: "credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato"(...) per cui "in base ad una lettura sistematica delle norme appena citate, gli interventi di agevolazione alle imprese di cui al dlvo 123/1998, concessi sotto forma di garanzia pubblica, non risultano di natura differente dagli, e distonici rispetto agli, interventi del Fondo di Garanzia creato dalla l. 662/1996; in una lettura complessiva e sistematica delle norme citate, deve quindi ritenersi che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo ex l. 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal dlvo 123/1998;"

La pronuncia del primo giudice è in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14915/2019, che riprende la precedente pronuncia n. 2664/2019, nella cui motivazione si legge:

"Il D.Lgs. n. 123 del 1998 prevede, secondo quanto descritto nella disposizione dell'art. 7, un set articolato di forme di intervento pubblico: credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

Ora, come ha puntualizzato la già citata pronuncia di Cass., n. 2664/2019, tutte queste diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 appaiono espressione di un disegno di impianto unitario, come inteso alla "razionalizzazione" e riorganizzazione dell'intero settore (cfr., tra l'altro, la norma dell'art. 1 del decreto legislativo in discorso). E, soprattutto, di un segno portatore di una disciplina di tratto unitario delle diverse forme di intervento" pur nel rispetto delle differenze rilevanti che tra le stesse possano eventualmente manifestarsi.

"Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5" – prosegue la richiamata pronuncia "non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste". "In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., 20 settembre 2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2"; l'importanza di questa disposizione si trova segnalata dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., 24 agosto 2015, n. 17111; Cass., 20 aprile 2018, n. 9926)".

Acclarato, pertanto, che il d.lgs. n. 123/1998 va applicato anche alla concessione di garanzia e dovendo individuare la procedura idonea per il recupero dei crediti nascenti proprio da questo tipo di interventi, il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto di dover applicare al caso di specie l'art.9 c.5 del d.lgs.123/1998 che dispone testualmente: "Per le restituzioni di cui al 4 comma i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di



prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni."

Il d.lgs. in esame, dunque, ha espressamente previsto quale procedura di recupero dei crediti nascenti da intervento pubblico l'iscrizione al ruolo, che si ritiene applicabile alla fattispecie che qui occupa. Che tale procedura speciale debba essere applicata anche nel caso di inadempimento del debitore e non solo nel caso di "revoca" del finanziamento, così come affermato dal primo giudice, trova conferma nell'interpretazione estensiva del comma 4 dell'art. 9 D.Lgs 123/1998 resa anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.6508/2020 con la quale la Suprema Corte nel ribadire che l'espressione "finanziamenti" deve essere interpretata in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo" ha aggiunto

"Con riferimento alla "revoca" del finanziamento, (...), ritiene questo Collegio che la mancanza di tale elemento può comunque essere superata con un'interpretazione estensiva dell'art. 9 comma 5 0 d.lgs n. 123/98, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio)."

Sulla base dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte, quindi, "fonte del privilegio è la norma di legge di cui all'art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione" (Cass. Ord. n. 14915/2019).

Neppure è fondata l'eccezione degli appellanti per cui il diritto del Fondo di Garanzia di surrogarsi ex art. 1203 c.c. è esercitabile nei confronti del solo debitore principale e non, come nel caso di specie, nei confronti dei garanti.

Il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, stabilisce "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate". Come espressamente chiarito dalla Corte di Cassazione nella già citata ordinanza n. 14915/2019, il D.M. 20.6.2005 è "una norma di rango secondario e di tratto meramente attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione priva della stessa capacità di produrre degli interventi di taglio innovativo e che, piuttosto, va interpretata e ricostruita alla luce, e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare" (pertanto, confermativa di quanto previsto dall'art. 9 c.5 del d.lgs. 123/1998).

D'altra parte, il richiamo contenuto nella disposizione all'art. 1203 c.c. (alla norma elencativa delle ipotesi di surroga legale), qualifica la posizione del garante che ha pagato in termini di semplice "rivalsa" (ovvero di "regresso", si può anche dire), così facendo generico riferimento alla posizione del garante che ha pagato: e che, in quanto tale, ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato. Ed allora, è evidente che al di là della previsione contenuta nel D.M. 20.6.2005, la ha agito per il recupero delle somme nella qualità di creditore procedente ai sensi dell'art. 1203 c.c. ovvero per la surroga legale, subentrando nei diritti del creditore e, pertanto, maturando la



possibilità di perseguire oltre il debitore principale anche i relativi garanti di questi, utilizzando la procedura speciale correlata al privilegio riconosciuto al suo credito dalla legge.

Ritiene, pertanto, questa Corte che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle norme speciali, interpretandole secondo i condivisi principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

1.2 Con un secondo punto del primo motivo d'appello, gli appellanti hanno dedotto "L'erronea considerazione del momento di iscrizione a ruolo della somma dovuta (2017) e non del momento di escussione della garanzia da parte del Fondo (2014) per valutare la vigenza o meno dell'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/2015 convertito in L.33/2015".

Preliminarmente va chiarito che il problema dell'estensibilità del privilegio speciale ai garanti del beneficiario è superato dalla previsione contenuta nell'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/15, convertito nella L. n. 33/2015 che prevede il diritto al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia, mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti del beneficiario.

Tale norma, secondo gli appellanti, "con riferimento alla possibilità di aggredire il garante mediante cartella, deve essere considerata innovativa e non avente carattere interpretativo e retroattivo" (cfr. pag. 20 appello), di conseguenza il Tribunale, nel valutare l'applicazione o meno di tale disposizione, avrebbe dovuto fare riferimento al momento dell'escussione della garanzia (2014) e non al momento di iscrizione al ruolo delle somme (2017). Da ciò deriva che l'applicazione dell'art.8 bis potesse verificarsi "nei confronti dei garanti solo per crediti entrati nella titolarità del Fondo (ossia DELIBERATI) dal 26 marzo 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in avanti mentre le garanzie in esame, in forza dei quali viene richiesto il pagamento mediante le cartelle qui opposte, sono antecedenti (9 maggio 2013 e 11 marzo 2013, cfr.docc 5 e 7 f.p.g.) all'entrata in vigore della legge di conversione n. 33/15."(cfr. pag. 22 appello)

Anche tale eccezione è del tutto infondata in quanto l'art.8 bis, c.3 della L. 33 del 2015, innanzitutto, non va considerata come disposizione innovativa, né interpretativa autentica, bensì, semplicemente, come una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente, come correttamente affermato dal primo giudice, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la già citata Ord. n 14915/2019; pertanto non si pone alcun problema di retroattività della norma.

Se anche si volesse ritenere la norma introduttiva di un nuovo privilegio da parte del legislatore ne conseguirebbe comunque il riconoscimento anche in relazione a fattispecie pregresse, dal momento che le norme sulla gradazione dei crediti hanno natura processuale e si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere (cfr. Cass. 11-1-1980 n. 235; Cass. 10-1-1979 n. 157; Cass. 11-9-1974 n. 2054).

In tal ultimo senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n.176 del 13 luglio 2017, pure richiamata dagli appellanti, con la quale è stato proprio ribadito il principio di retroattività delle norme che introducono nuovi privilegi, sottolineando tuttavia che tale retroattività non può intaccare le procedure nelle quali vi sia stata un riconoscimento definitivo del credito.

Si legge nella motivazione di tale sentenza.:

"Per principio generale regolatore delle procedure concorsuali (fallimentari ed espropriative in generale), il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che – ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio – vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo.

... è principio consolidatosi in termini di diritto vivente, secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi, questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l'approvazione dello stato passivo (e, per ciò, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto



non sia divenuto definitivo (in tal senso, da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima, 24 giugno 2015, n. 13090).”

Pertanto, l’eccezione degli appellanti è totalmente infondata.

1.3 Parte appellante ha denunciato l’erroneità della decisione del primo giudice laddove ha sostenuto “L’asserita impossibilità del D.M. 23 settembre 2005 di introdurre il divieto di doppia garanzia”.

Stante l’espresso dettato dell’art. 4.4. della parte II dell’allegato al D.M. 23.9.2005 che prevede: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, secondo gli appellanti, la Banca nell’attivare l’accesso dell’impresa al Fondo non avrebbe potuto acquisire garanzie ulteriori a pena di inefficacia della garanzia stessa.

Sul punto il Tribunale di Monza nella sentenza impugnata ha sostenuto: “risulta assente una norma di legge che abbia demandato al DM 23/9/2005 l’introduzione di norme interferenti con quelle del diritto privato, idonee quindi ad introdurre forme di divieto (con relative sanzioni di invalidità contrattuale) alla concessione di garanzie ulteriori in favore dell’istituto di credito che eroghi concretamente il finanziamento agevolato”.

La deduzione degli appellanti è inammissibile prima che infondata, atteso che la parte si è limitata a ribadire la propria interpretazione del doppio divieto opposto senza però apportare argomentazioni giuridiche atte a contrastare la motivazione data dal primo giudice in sentenza, così contravvenendo al dettato dell’art. 342 c.p.c. Infatti, l’appellante deve individuare in modo chiaro ed esaustivo il “quantum appellatum” attraverso “l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico” (cfr. Cass. Civ. n. 21336/22), pena l’inammissibilità della doglianza meramente reiterativa di un’eccezione puntualmente ed esaustivamente rigettata nella sentenza impugnata.

1.4 Con un’ultima doglianza interna sempre al primo motivo d’appello gli appellanti hanno dedotto “L’omessa pronuncia con riferimento all’inesistenza di un valido titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata ai sensi degli artt.17 e 21 dlgs 46/99”.

Il motivo è specioso poiché in primo grado non era stata sollevata la relativa specifica eccezione in primo grado se non, tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni; tuttavia, trattandosi di una questione rilevabile d’ufficio, la stessa deve essere esaminata nel merito.

A dimostrazione della palese infondatezza della doglianza non vi è che da richiamare quanto già ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza del diritto di surroga di nel credito del Fondo di Garanzia godendo di tutti i privilegi attribuiti *ex lege* compresa la possibilità di attivare la procedura esattoriale per il recupero coattivo del credito ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 in combinato disposto con l’art. 8 bis comma 3 della L. n. 33/2015. Il titolo è pertanto la surroga *ex lege* nel credito privilegiato.

2. Passando al secondo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto “SUL PIANO PROCESSUALE E SULLA FIDEIUSSIONE”, “l’erroneo rigetto dell’istanza di sospensione ex art.295 c.p.c.; l’erronea asserita irrilevanza del giudizio innanzi al Tribunale di Milano Sez. Imprese RG n.40881/19”.

3. Per una linearità espositiva, il motivo verrà esaminato congiuntamente al terzo motivo di appello, col quale gli appellanti hanno rilevato “SUL PIANO SOSTANZIALE E SULLA FIDEIUSSIONE”, “l’erroneo rigetto dell’opposizione per ritenuta validità ed applicabilità delle fideiussioni de quibus e delle loro clausole nonostante la loro conformità al cd. schema ABI, la violazione dell’art. 1957 c.c. e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguente all’applicazione di tale modello contrattuale”.

Come riportato nella parte storico introduttiva della presente sentenza, la causa riguarda l’opposizione alla procedura esecutiva intrapresa dall’ _____ contro la _____ e _____

quali garanti della _____ in virtù di due fideiussioni:



- una fideiussione specifica del 9 maggio 2013 (cfr. **doc.5** f.p.g.) sottoscritta dal Sig. _____ e da _____
- una fideiussione *omnibus* dell'11 marzo 2013 (cfr. **doc.7** f.p.g.) sottoscritta dal _____

Secondo gli opposenti, odierni appellanti, le fideiussioni in oggetto in quanto conformi allo schema ABI (perchè contenenti le tre clausole censurate da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 sub **doc.23** f.p.g.) rappresentano una chiara applicazione pratica di quel comportamento che è stato accertato essere anti-competitivo dalla Banca d'Italia in quanto in contrasto con l'art. 2 L.287/90.

In tesi, la nullità dell'intesa intercorsa tra le banche e delle clausole contrattuali (sub artt. 2,6, 8 del cd schema ABI) che violano la normativa antitrust si traduce nella nullità totale dei contratti di fideiussione che quelle clausole riproducono per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 1418 c.c.; ovvero, la nullità delle tre clausole si riverbera nell'integrale nullità dei due contratti di garanzia ex art. 1419 c.c., con conseguente liberazione degli appellati; ad ogni modo, se anche non si aderisse alla tesi della nullità integrale dei contratti, resta il fatto che la nullità colpirebbe le sole clausole riproduttive di quelle oggetto di intesa vietata che sarebbero inefficaci da nullità parziale, tra queste, nel caso di specie, assumerebbe rilievo la nullità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. che determinerebbe l'applicazione della disciplina codicistica e quindi la banca, quale condizione del proprio credito verso i fideiussori, avrebbe dovuto agire tempestivamente nei confronti dei garanti per l'esistenza della loro obbligazione quale condizione per l'esistenza stessa della loro obbligazione. Nel caso di specie la banca non ha svolto alcuna azione a tutela del proprio credito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale come stabilito dall'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia stessa. In altri termini, si legge in appello, quando _____ ha emesso le cartelle esattoriali per cui è causa le garanzie asseritamente sottostanti erano già estinte per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.

Alla luce delle tesi di diritto appena esposte, la difesa degli appellanti ha denunciato, con il secondo motivo d'appello, l'erroneità della pronuncia del primo giudice che non ha accolto la preliminare domanda di sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio – attesa la contestuale pendenza avanti al Tribunale di Milano Sezione Imprese (RG n. 40881/19, doc.39 f.p.g.) dell'autonoma azione sollevata dall'appellante _____ ed avente ad oggetto proprio l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale perpetrata dalla banca garantita _____ l'accertamento della relativa responsabilità ex L.287/0 art. 2 e la condanna al risarcimento danni, quale conseguenza della nullità delle fideiussioni schema ABI azionate da _____ (cfr. atto di citazione innanzi al Tr. Milano Sez.Imprese sub doc.39 f.p.g.). Secondo gli appellanti la decisione del Tribunale delle Imprese ha valore dirimente rispetto alla presente causa, atteso che, ove fosse accertata la responsabilità della banca ex art.2 L.287/90 non si potrebbe dare tutela al frutto di quell'intesa vietata, ossia alle fideiussioni.

Con il terzo motivo d'appello gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza che non ha accolto neppure la domanda subordinata, volta all'accertamento incidentale della nullità totale delle fideiussioni o nullità parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni oggetto di causa, con conseguente dichiarazione dell'intervenuta estinzione delle garanzie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e illegittimità delle somme richieste dall' _____

Il giudice di primo grado, in merito alle ragioni di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opposenti ha preliminarmente osservato che il provvedimento n. 55 del 2/5/2005 invocato dagli opposenti (prodotto sub. doc. 23fasc. appellanti), intitolato: "ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", al punto 2 fa espresso riferimento allo schema di Contratto di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" (cosiddetta *fideiussione omnibus*); al successivo punto 9 si legge: "9. L'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca", ovverossia le fideiussioni c.d. *omnibus*; nel dispositivo emesso all'esito



dell'istruttoria svolta la Banca d'Italia ha affermato *“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) (più precisamente l'art. 2 contiene la c.d. clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia, dopo l'estinzione del debito da parte dell'obbligato principale, l'art. 6 attiene alla deroga espressa al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'art. 8 prevede l'estensione dell'obbligazione del garante agli obblighi restitutori del debitore principale derivanti dall'invalidità del rapporto originario) “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.(cfr. dispositivo provv. 55/2005 BdI).*

È evidente, pertanto, che il provvedimento della Banca d'Italia faccia esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attese a diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. *omnibus* volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future.

Ed allora del tutto correttamente il giudice del Tribunale di Monza ha sottolineato che *“gli attori hanno garantito la posizione debitoria di TecnoTre Distribuzione srl non solo mediante fideiussioni omnibus, anche mediante fideiussione specifica, relativa al rapporto obbligatorio della surroga legale in favore di tale forma di garanzia personale a rigore risulta estranea all'oggetto della cognizione effettuata dalla Banca d'Italia”*.

Ad abundantiam, come pure rilevato dal primo giudice la sola pattuizione della fideiussione specifica conclusa tra le parti che riproduce le condizioni standardizzate predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (scaturigine dell'intesa di cui al provvedimento della Banca d'Italia) è quella di cui all'art. 5, ultimo periodo, contenente deroga espressa all'art. 1957 c.c. (cfr. doc. 5 attori).

Orbene, la stessa Banca d'Italia nel provvedimento n.55/2005 ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che *“Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante.”*

Le esposte precisazioni assumono particolare rilievo in considerazione del rilievo che l'eventuale nullità della clausola ritenuta anticoncorrenziale non determinerebbe la nullità dei negozi di garanzia nella loro interezza, come preteso dagli appellanti ma, in applicazione del “principio di conservazione” degli atti negoziali (costituente nell'ordinamento la “regola”), la sola caducazione delle singole clausole riproduttive delle intese vietate.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 41994/21 affermando che *“I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità.*

Nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa della con argomentazioni non contestate dagli appellanti, più indici fattuali inducono a ritenere che le parti avevano tutto l'interesse a rilasciare le garanzie oggi tacciate di nullità:

la Banca aveva sicuramente l'interesse a concludere i contratti che fornivano una garanzia maggiore del credito che, anche se priva delle clausole “incriminate”, è pur sempre una garanzia aggiuntiva; i



garanti, dal canto loro, in quanto soggetti legati alla società debitrice garantita (Paolo Pons è stato fondatore e amministratore nonché liquidatore della Società garantita ed è attualmente rappresentante e liquidatore della Fintrade), avevano un interesse economico diretto o indiretto ad ottenere il finanziamento bancario. Infatti, sussistono evidenti collegamenti funzionali tra i fideiussori e la Società che inducono fondatamente a ritenere che i primi non abbiano agito per uno scopo estraneo alla loro attività professionale; e, come sostenuto da granitica giurisprudenza, anche di merito, tali collegamenti possono alternativamente ravvisarsi nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020;).

Alla luce di tutti gli elementi suesposti, si ritiene di dover condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice atteso che:

- la nullità delle clausole riportate nelle fideiussioni oggetto di causa non può dedursi automaticamente, come vorrebbero gli appellanti, dalla mera riproduzione delle clausole contenute nello schema contrattuale ABI ritenuto dalla Banca d'Italia contrarie alla normativa anticoncorrenziale, attesa la riferibilità del provvedimento 55/2005 alle fideiussioni c.d. *omnibus* e la necessità che intervenga una pronuncia giudiziale che accerti il requisito della uniforme applicazione delle clausole in maniera indifferenziata e la sussistenza della paventata nullità anche alla fideiussione specifica rilasciata dagli appellanti;
- la competenza a decidere sulla nullità delle fideiussioni spetta alle sezioni specializzate in materia di Imprese, così come affermato chiaramente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.6523/2021 e successiva Ord. conforme n.2142/2022, di talché è inammissibile la richiesta di accertamento incidentale delle dedotte nullità svolto in questa sede;
- l'eventuale nullità delle clausole ritenute anticoncorrenziali non determinerebbe la nullità dei negozi di garanzia nella loro interezza;
- i contratti di garanzia posti a base della procedura esecutiva esattoriale oggetto del giudizio rimarrebbero pertanto validi ed efficaci;
- in particolare, per la fideiussione specifica, l'unica clausola potenzialmente rilevante nel presente giudizio riguarderebbe la deroga all'art. 1957 c.c. (unica pattuizione tra quelle tacciate di invalidità presente anche nella fideiussione specifica del maggio 2013)- clausola che si per sé non viola norme ordinamentali e non persegue scopi vietati dalla legge, con conseguente possibilità per il contraente assuntivamente leso dalla deroga contrattuale di chiedere ed ottenere la tutela risarcitoria del proprio diritto (domanda tra l'altro già avanzata davanti al Tribunale delle Imprese).

Sulla base di tutte le considerazioni esposte, quindi, il collegio non deve pronunciare sull'eccezione incidentale di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anti-trust e di non dover contestualmente sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, ritenendo, concordemente alla valutazione del primo giudice, non ravvisabile – per tutte le ragioni suesposte- un vincolo di pregiudizialità tra la emananda sentenza del Tribunale delle Imprese e la presente pronuncia.

In considerazione della pronuncia assunta resta assorbita l'eccezione di carenza di legittimazione e responsabilità sollevata da _____ e la domanda di garanzia impropria subordinata all'accoglimento dell'appello, avanzata da _____

4. Passando all'esame del motivo di doglianza in punto di spese del giudizio di primo grado, il giudice ha ampiamente motivato e dato conto di aver valutato, ai fini della determinazione della liquidazione delle spese di lite dei vari aspetti processuali, dei ruoli rivestiti dai diversi convenuti e dell'attività difensiva concretamente svolta da ciascuna parte, mettendo in evidenza altresì che la _____ aveva certamente svolto un'attività difensiva più articolata rispetto a quella delle altre parti vittoriose, ma che le altre parti avevano partecipato attivamente alla discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, fase in cui non si era ancora costituita la _____ Pertanto, la decisione



assunta dal giudice di primo grado, qui contestata, di liquidare in egual misura le spese per tutte le parti vittoriose è stata assunta considerando complessivamente l'insieme di aspetti ed elementi dettagliatamente indicati in motivazione, non altrettanto puntualmente contestati dagli appellanti. Pertanto, la richiesta di compensazione delle spese è in contrasto con la piena soccombenza degli oppositori in primo grado e del tutto generica e assertiva è la denuncia di ingiustizia ed eccessività delle spese liquidate, senza che siano stati confutati i valori e criteri liquidativi specificamente indicati in motivazione dal giudice.

Alla pronuncia consegue altresì la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, in via tra loro solidale alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati antistatario dell'Ente ai sensi dell'art.93 c.p.c.),

che vengono liquidate facendo riferimento al valore del credito azionato (€ 75.000,65) applicando i valori medi stabiliti dal DM n. 55/2014 (stante la media di difficoltà delle questioni trattate) con esclusione degli onorari per la sola fase istruttoria (assente in questo grado), nella misura di complessivi di € 9.515,00 per onorari per ciascuna parte (pari ad € 2.835,00 per fase studio, € 1.820,00 per fase introduttiva ed € 4.860,00 per fase decisionale), oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.

Al rigetto dell'appello segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115, comma introdotto con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1598/2021, pubblicata in data 3.9.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione di siffesa, così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna _____, in via tra loro solidale, al pagamento in favore degli appellati _____ (più precisamente in favore dell'Avv. _____ difensore antistatario dell'Ente ai sensi dell'art.93 c.p.c.),

delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuna parte in complessivi € 9.515,00, oltre spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.

c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

Il Consigliere Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco

La Presidente
Dott.ssa Irene Formaggia

